

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 422 def.
Bruxelles, 12.10.1994

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Domanda di autorizzazione del governo olandese all'introduzione di una misura particolare di deroga alla sesta direttiva IVA (77/388/CEE), ai sensi dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2 della stessa direttiva, in materia di riscossione dell'imposta nel settore della confezione.

Domanda di autorizzazione del governo olandese all'introduzione di una misura particolare di deroga alla sesta direttiva IVA (77/388/CEE), ai sensi dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2 della stessa direttiva, in materia di riscossione dell'imposta nel settore della confezione.

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

I. Introduzione

- a. Ai sensi della direttiva del Consiglio 77/388/CEE¹, gli Stati membri sono tenuti ad applicare il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 di tale direttiva, il Consiglio può autorizzare ogni Stato membro a mantenere o a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.
- b. Con lettera della Sua Rappresentanza permanente presso l'Unione europea, pervenuta al Segretariato generale della Commissione in data 19 luglio 1994, i Paesi Bassi hanno sottoposto alla Commissione una misura intesa ad evitare talune frodi nel settore della confezione.
- c. Con lettera del suo Segretariato generale del 16 agosto 1994 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 della suddetta direttiva, della misura prevista dal governo olandese. Ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo la Commissione o gli Stati membri possono chiedere l'esame del caso in sede di Consiglio.

II. Descrizione della misura in questione

Nel marzo 1982 il governo olandese aveva presentato, ai sensi dell'articolo 27, paragrafi da 1 a 4 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE), una domanda di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della stessa direttiva che prevedeva, nei settori dell'edilizia, delle costruzioni metalliche e della costruzione navale, il trasferimento all'imprenditore principale dell'obbligo di versare l'IVA dovuta dai subappaltatori.

Poiché né la Commissione né uno Stato membro avevano chiesto l'esame del caso da parte del Consiglio entro il termine previsto all'articolo 27, paragrafo 4 della stessa direttiva, la misura di deroga richiesta era stata considerata autorizzata dal Consiglio in data 20 giugno 1982².

¹ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/5/CE (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 16).

² GU C 197 del 31.7.1982, pag. 1.

Una deroga analoga è stata autorizzata, con decisione del Consiglio del 23 novembre 1992³, nel settore della confezione. Tale decisione ha consentito ai Paesi Bassi d'introdurre nella loro legislazione un sistema di trasferimento della riscossione dell'imposta, cosicché l'obbligo di versare l'IVA incombe ora all'impresa di confezione (imprenditore principale) e non più al subappaltatore.

La misura prevista oggi dai Paesi Bassi è intesa ad estendere il campo di applicazione del regime di trasferimento dell'obbligo dell'imposta e consiste nel percepire dal committente professionale di capi d'abbigliamento l'IVA dovuta in linea di principio dall'imprenditore principale in virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva.

III. Parere della Commissione

L'articolo 21 della sesta direttiva stabilisce il principio che il soggetto passivo che esegue un'operazione imponibile è lui stesso il debitore dell'imposta.

La sesta direttiva prevede deroghe al principio secondo il quale il soggetto che esegue l'operazione è debitore dell'imposta, solo quando tale soggetto non risiede nel paese.

In linea di massima la Commissione è del parere che la designazione del destinatario di un'operazione imponibile come soggetto dell'IVA debba limitarsi a casi eccezionali, essendo contraria ai principi stessi dell'IVA (pagamenti frazionati, fatturazione dell'IVA da parte del soggetto che effettua l'operazione e deduzione da parte del destinatario dell'operazione).

Previa autorizzazione del Consiglio i Paesi Bassi hanno introdotto nella loro legislazione talune disposizioni che derogano a tale principio. Queste disposizioni, che designano il destinatario di un'operazione come soggetto dell'IVA, erano, secondo il governo olandese, indispensabili per combattere le frodi nei settori dell'edilizia, delle costruzioni metalliche, della costruzione navale e della confezione.

La frode consiste nel fatto che l'imprenditore che effettua la prestazione, ossia il subappaltatore, fattura l'IVA all'imprenditore principale, ma non la versa al tesoro, mentre, da parte sua, l'imprenditore principale deduce l'IVA che gli è stata fatturata. L'amministrazione si trova per lo più nell'impossibilità di recuperare l'imposta, perché nel momento in cui la frode è constatabile il subappaltatore ha già sciolto l'impresa e restano solo poche possibilità di ricorso.

Nella sua domanda di deroga introdotta nel 1992 per il settore della confezione il governo olandese ha precisato che questo tipo di frode è stato constatato nelle relazioni tra i piccoli laboratori di confezione (i subappaltatori) e le imprese di confezione (gli imprenditori principali). Le possibilità di recupero dell'amministrazione erano minime, dato che i laboratori di confezione sono spesso piccole imprese che dispongono appena dei propri mezzi di produzione e che hanno sede in locali industriali presi in affitto o in

³ GU L 351 del 2.12.1992, pag. 33.

case d'abitazione. Molte di queste imprese, inoltre, cambiano frequentemente di proprietario.

Queste deroghe sono state concesse dal Consiglio affinché le autorità nazionali competenti potessero lottare efficacemente contro questo tipo di frode. Il governo dei Paesi Bassi chiede oggi un'estensione della deroga accordata, in modo da poter designare come debitore dell'imposta verso il tesoro il committente professionale (destinatario dell'operazione) invece dell'imprenditore principale (soggetto che effettua l'operazione). Questo provvedimento fa parte delle nuove disposizioni legislative decise dal governo olandese, su richiesta del Parlamento, per continuare la lotta contro le frodi fiscali e nel campo dei contributi sociali nel settore della confezione.

Tuttavia, la Commissione constata che il governo olandese non menziona più la frode precedentemente descritta (fatturazione dell'IVA senza versamento dell'imposta al tesoro, da un lato, ma sua deduzione, dall'altro) nel rapporto tra l'imprenditore principale e il committente professionale. In effetti le difficoltà di recupero dell'IVA non versata al tesoro, tipiche di questo tipo di frode, non si presentano per quanto riguarda la categoria degli imprenditori principali.

Sembra che il provvedimento proposto rientri piuttosto in un insieme di misure di lotta contro le frodi in settori diversi da quello dell'IVA.

È vero che la procedura prevista dall'articolo 27 della sesta direttiva consente agli Stati membri d'introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, per semplificare la riscossione dell'imposta ed evitare talune frodi o evasioni fiscali.

Tuttavia, le frodi o evasioni fiscali, per evitare le quali possono essere adottate deroghe in applicazione dell'articolo 27 della sesta direttiva, devono, dato il campo di applicazione della stessa, riguardare la corretta riscossione dell'imposta sul valore aggiunto.

Le misure previste dal governo dei Paesi Bassi non possono pertanto essere giustificate nel quadro del sistema comune di IVA poiché mirano a combattere frodi commesse unicamente a danno di settori diversi da quello dell'IVA.

La Commissione ritiene pertanto che una deroga all'articolo 21 sulla base dell'articolo 27 non sia giustificata, dato che l'obiettivo realmente perseguito (lotta contro le frodi in materia d'imposte diverse dall'IVA e di contributi sociali) non è né la semplificazione della riscossione dell'imposta né la lotta contro le frodi o l'evasione fiscale in materia d'IVA.

IV. Conclusioni

Poiché la misura in questione suscita obiezioni fondamentali, la Commissione chiede che il caso sia esaminato dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 4 della suddetta direttiva.

ISSN 0254-1505

COM(94) 422 def.

DOCUMENTI

IT

08 09

N. di catalogo : CB-CO-94-447-IT-C

ISBN 92-77-80940-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo